


Allegato al nr 1385 serie 3 rep. 10
in data 23/7/20



EOS
Centro ascolto donna

Per delega del Direttore provinciale

Il Funzionario
Francesco Nicola Piscioneri

ASSOCIAZIONE

EOS

ODV

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"EOS - CENTRO DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO CONTRO LA VIOLENZA,
LE MOLESTIE SESSUALI E I MALTRATTAMENTI ALLE DONNE ODV"**

Art. 1 Costituzione

- 1.1 E' costituita in forma di Organizzazione Di Volontariato, l'Associazione denominata "EOS - CENTRO DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO CONTRO LA VIOLENZA, LE MOLESTIE SESSUALI E I MALTRATTAMENTI ALLE DONNE ODV EOS", di seguito "Associazione". -L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. lgs. 117/2017.
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- 1.3 L'Associazione ha sede legale a Varese e la sua durata è illimitata
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Vanda Vercelli

Olivia Profi

Art. 2 Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è un Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le molestie sessuali e i maltrattamenti alle donne e ai loro figli, in particolare il suo scopo è quello di:

- A .Fornire alle donne che hanno subito o subiscono violenze o maltrattamenti il sostegno, gli strumenti e le occasioni per affrontare i problemi di carattere sociale, professionale, psicologico e legale da essi derivanti, sia attraverso l'informazione che con le consulenze;
- B. garantire riservatezza, e segretezza alle donne che si rivolgono all'Associazione.

2.2 Le sue azioni sono finalizzate a: 1

- a) riconoscere valore al genere femminile;
- b) affermare la libertà e l'invulnerabilità del corpo e della psiche delle donne;
- c) valorizzare le diverse culture ed etnie come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza;
- d) salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;
- e) legittimare i diritti dei figli delle donne vittime di violenza
- f) rispondere ai bisogni delle donne che hanno subito maltrattamenti e/o violenze in famiglia e nel sociale, attraverso l'accoglienza e l'ascolto
- g) Promuovere e gestire iniziative e spazi che forniscano sostegno alle donne che subiscono violenza in qualsiasi ambito della loro vita

2.3 Per raggiungere le finalità sopra esposte l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite delle Socie volontarie .

Alle volontarie che svolgono compiti inerenti all'attività dell'Associazione si richiede la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'Associazione o da altri Enti dalla stessa indicati, e la continuità dell'attività volontaria.

2.4 L'Associazione può costituirsi parte civile nei processi, a seguito di delibera del l'Organo di Amministrazione e su imprescindibile consenso della donna.

Art. 3 Modalità di azione

3.1 L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

*Yvonne Yvonne
Yvonne
Olivia d'Amico*

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 Le attività dell'Associazione sono:

- (a) l'istituzione di un centro di ascolto , sia telefonico che diretto, rivolto alle donne e ai loro figli , che subiscono violenze, molestie sessuali, stalking, maltrattamenti in famiglia.
- (b) la costituzione di una Rete di consulenza legale, psicologica pedagogica a sostegno delle donne vittime di ogni forma di violenza
- (c) l'attivazione e partecipazione a Reti che comprendano le Istituzioni pubbliche e private, le associazioni di volontariato; per costruire percorsi di aiuto e di fuoriuscita dalle situazioni di disagio;
- (d) la ricerca, lo studio , l'elaborazione e la produzione dei dati sulle esperienze dei Centri anti-violenza e delle Case di accoglienza delle donne, in quanto spazi e luoghi di promozione di autonomia delle donne;
- (e) l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi attraverso la promozione di iniziative specifiche, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, e di aggregazione sociale attraverso convegni, seminari, corsi di formazione, iniziative editoriali.
- (f) Attività culturali artistiche o ricreative al fine di prevenire il fenomeno della violenza di genere
- (g) adesione a Reti inter-istituzionali
- (h) adesione a bandi e/o progetti di Enti Pubblici e Privati
- (i) implementazioni di apertura di nuovi sportelli quali : ascolto, ricerca attiva del lavoro e soluzione abitativa sul territorio.
- (N) accompagnamento educativo ai figli vittime di violenza assistita

3.3 Per la realizzazione delle attività previste al punto precedente, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di sostenitrici e sostenitori, di Enti Locali, Nazionali e Sopranazionali, di organizzazioni, di associazioni e gruppi di donne e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi,

3.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero delle volontarie.

3.5 In base alla normativa vigente per i Centri di Ascolto, tutte le professioniste di cui l'Associazione si avvale per la presa a carico delle donne vittime di violenza devono essere figure femminili

Divia Quasi Yandy Yranda

Art. 4 Attività diverse

- 4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3.2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 4.2 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 5 Raccolta fondi

- 5.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 Ammissione

- 6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, (associative) ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 6.2 L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
- 6.3 Il numero delle associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore
- 6.4 Le associate/i sono tutte coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammesse a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
- 6.5 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle associate/i. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, alle interessate/i
- 6.6 Le interessate/i, ricevuta la comunicazione di rigetto, hanno sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 6.7 Ciascun associata/o maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.7 Diritti e doveri delle socie/i

- 7.1 le socie/i sono chiamate/i a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Olivia Quir...
Yand...
Yrean...

8.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata/o

Art. 9 Attività di volontariato

9.1 In base alla normativa vigente per i Centri di Ascolto, l'attività di volontariato inerente l'accoglienza, l'ascolto e la presa a carico delle donne vittime di violenza, può essere svolta solo da figure femminili

9.2 l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3 le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dallo stesso e approvato dall'Assemblea.

Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9.4 le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Organi Sociali

10.1 gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea delle socie/i
- b) l'Organo di Amministrazione
- c) la Presidente
- d) la Vicepresidente
- e) Il revisore legale (nei casi previsti dalla legge)

10.2 Gli organi sociali hanno durata di 3 anni

10.3 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Assemblea

11.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie/i

11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate/i. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socia/o ha diritto ad esprimere un voto

Divisa e tutti Vaude Vicenti

- 11.3 Agli associati Enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno
- 11.4 l'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente.
- 11.5 Le socie/i possono farsi rappresentare solo da altre socie/i conferendo loro delega scritta. Ciascuna socia/o può rappresentare fino ad un massimo di 3 associate/i
- 11.6 Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
- 11.7 Sono ammesse al voto le associate/i che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione
- 11.8 E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato

art. 12 Competenze dell'Assemblea

- 12.1 l'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
- a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra le/i proprie/i associate/i
 - b) eleggere e revocare, quando è previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti *.NEL NOSTRO CASO NON SONO PREVISTI*
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) fissare l'ammontare del contributo annuale associativo;

Valerio Virelli
divisa questi

- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) deliberare il revisore legale dei conti

12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

- 13.1 L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione
- 13.2 L'Assemblea si riunisce altresì, su convocazione della Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno la metà più uno (un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno la metà più uno (un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 13.3 L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate/i presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate/i presenti in proprio o per delega.
- 14.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate/i presenti
- 14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione
- 14.4 fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie/i iscritte/i nell'apposito libro delle socie/i e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti
- 14.5 in caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle socie/i iscritte nell'apposito libro
- 14.6 all'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente
- 14.7 i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni

Handwritten notes:
14.1: *Yasub Yipowit*
14.2: *Yasub Yipowit*
14.3: *Dina Quipi*

di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità

14.8 le associate/i che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni

14.9 i voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie/i Può essere visionato da tutte le socie/i secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutte/i le/i socie/i

Art. 15 Organo di Amministrazione

15.1 l'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito alle sue componenti è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

15.2 esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato

15.3 l'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, elette/i dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti la/il Presidente e la/il Vicepresidente

15.4 non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetta/o, l'inabilitata/o, la fallita/o, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.5 Le componenti l' Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni e per un massimo di due mandati

Art. 16 competenze dell'Organo di Amministrazione

16.1 l'Organo di Amministrazione ha il compito di :

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle consigliere/i

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

divisa di tutti i membri

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo.
- f) proporre all'Assemblea delle socie/i l'ammontare della quota sociale annuale
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- i) accogliere o respingere le domande delle aspiranti socie/i
- j) deliberare in merito all'esclusione delle socie/i
- k) trasmettere all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie/i
- l) eleggere la Presidente e la Vicepresidente o più Vicepresidenti
- m) nominare il Segretario e la Tesoriera/e o il segretario/tesoriere che può essere scelta/a anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra le non socie/i
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del l'Organo di Amministrazione adottati dalla Presidente per motivi di necessità e urgenza
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie/i e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui Coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, la/il Direttrice/ore, deliberandone i relativi poteri
- r) delegare compiti e funzioni ad una o più componenti dell'Organo stesso
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale

Art. 17 funzionamento dell'Organo di Amministrazione

17.1 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Esse/i possono essere dichiarate/i decadute/i, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo stesso, qualora si siano rese/i assenti ingiustificate/i alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni delle componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Organo, nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. Le/i componenti così nominate/i scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza delle Amministratrici/ori comporta la decadenza dell'Organo di

divia d'uni
laudo
tracat

Amministrazione che deve essere rinnovato

- 17.2 l'Organo di Amministrazione è convocato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/ PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione
- 17.3 l'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta
- 17.2 alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto
- 17.3 le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti elette/i
- 17.4 le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto della Presidente
- 17.5 di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario all'uopo nominata e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione

Art. 18 La Presidente

- 18.1 La Presidente è eletta/o a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra le/i suoi componenti, dura in carica tre anni e per un massimo di due mandati
- 18.2 la Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
 - da esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione
 - può aprire e chiudere i conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione

Handwritten signature

Handwritten signature

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima assemblea successiva.

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione o su delega, le relative funzioni sono svolte dalla Vicepresidente

18.4 di fronte alle socie/i, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente

Art. 19 Organo di controllo e revisione legale

19.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

19.2 I componenti dell'O.di C. ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

19.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti

19.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

19.6 al superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro

Art. 20 Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra le socie/i ovvero tra queste e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n.28 del 4.3.2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le

divia di qui
Vande
Vreub

predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria

Art. 21 Libri sociali

21.1 l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate/i
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti
- e) il libro delle volontarie/i associate contenente i nominativi delle associate/i che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

21.2 i libri di cui alle lettere a) b) c) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono

21.3 i verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni

21.4 Ogni verbale deve essere firmato dalla Presidente e dalla Segretaria

21.5 Le associate/i hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno

Art. 22 Risorse Economiche

22.1 le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate :

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- e) rendite patrimoniali
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma.1 art.84 del D.lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

Divina Caputo
Yande
Yreout

j) altre entrate espressamente previste dalla legge

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

Art. 23 Scritture Contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.lgs n. 117/2017

Art.24 Esercizio Contabile

24.1 L'Esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo

24.2 Il Bilancio consuntivo e la Relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

24.3 Il Bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art.13 del D.lgs 117/2017 e sue successive modifiche

24.4 Se prevista la Relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

24.5 Nei medesimi termini di cui al comma 2 al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del Bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

24.6 Il Bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

24.7 Al Bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi

24.8 La bozza del Bilancio preventivo e del Programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea

Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili

25.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs 117/2017

25.2 il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Yacoub Yacoub
Yacoub
Divieto di utili

Art. 26 Devoluzione del Patrimonio

26.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1 del d.lgs 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del d.lgs 117/2017
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997

VARESE 15 luglio 2020

la segretaria



la presidente

